

MISURE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

L.R. n. 12 DEL 23 APRILE 2018 ART. 1

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Le presenti Direttive di attuazione disciplinano l'intervento di sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie secondo quanto previsto dalla LR 12 del 23.04.2018 "Disposizioni finanziarie e in materia di bilancio" che all'art. 1 prevede: "Le risorse iscritte nel bilancio regionale di previsione 2018-2020 in conto della missione 04 - programma 01 - titoli 1 e 2, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate) e successive modifiche e integrazioni, sono destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi delle scuole dell'infanzia paritarie. Con Deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse".

Le Direttive prevedono due linee di attività:

Linea A - interventi di manutenzione ordinaria.

Linea B - interventi di manutenzione straordinaria.

I soggetti proponenti potranno presentare domanda di aiuto separatamente per entrambe le Linee.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
- Art. 3 comma 1 lett. a) della LR 31 del 25 giugno 1984 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate";
- Art. 1 della LR 12 del 23 aprile 2018 "Disposizioni finanziarie e in materia di bilancio".

Articolo 3 - Attuazione degli interventi

All'attuazione delle presenti Direttive provvedono le strutture competenti mediante l'approvazione e la pubblicazione di specifici Bandi.

Per l'attuazione degli interventi, le strutture competenti hanno la facoltà di avvalersi di uno o più soggetti selezionati con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia in house.

Articolo 4 - Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare degli aiuti le scuole d'infanzia paritarie aventi sede operativa in Sardegna che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, siano in regola col riconoscimento della parità scolastica ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 62/2000 le quali abbiano la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'aiuto secondo quanto sarà previsto dai Bandi, sentito il parere dell'Amministrazione comunale sede della scuola.

È altresì condizione di ammissibilità la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli, secondo quanto previsto dai Bandi.

Articolo 5 - Spese Ammissibili

Le spese ammissibili sono le seguenti:

Linea A - interventi di manutenzione ordinaria.

- opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Linea B - interventi di manutenzione straordinaria.

- opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- opere tese a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione di volumi le superfici e senza modifica delle destinazioni d'uso.

Ulteriori specificazioni delle spese ammissibili saranno riportate nei Bandi.

Tutte le spese oggetto di aiuto devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Articolo 6 - Forma e intensità dell'aiuto

Gli aiuti sono concessi a fondo perduto a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria.

Gli aiuti sono concessi in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che prevede il massimale di € 200.000 per gli aiuti in «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni.

L'intensità dell'aiuto calcolata sulle spese ammissibili è determinata fino al 75% secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della LR 31/84.

Gli aiuti concessi non potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno pubblico in relazione alle stesse spese ammissibili.

I beneficiari dovranno rispettare le condizioni previste dai singoli regolamenti e dai Bandi.

Articolo 7 – Criteri di ammissibilità

La verifica di ammissibilità è effettuata sulla base dei seguenti criteri che potranno essere ulteriormente specificati nei Bandi:

- ammissibilità del soggetto proponente;
- ammissibilità e completezza della proposta di aiuto presentata,
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda.

Articolo 8 – Criteri di valutazione

La valutazione è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti criteri che potranno essere ulteriormente specificati o integrati dai Bandi:

- qualità progettuale;
- tasso di cofinanziamento privato;
- numero di alunni frequentanti la scuola;
- assenza di scuole dell'infanzia statali nel Comune in cui è operativa la scuola;

I Bandi fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

Articolo 9 – Presentazione e valutazione delle domande

La domanda di aiuto deve essere presentata dal soggetto proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dai Bandi.

Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello; la durata del procedimento è definita dai Bandi nel rispetto delle regole generali sul procedimento amministrativo.

I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie; Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La procedura potrà utilizzare una piattaforma informatica.

A seguito di valutazione istruttoria, nel rispetto dei principi dettati dalla L 241/90, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione.

Per le domande definite con esito positivo la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo con indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili e le eventuali prescrizioni istruttorie.

Per le domande definite con esito negativo, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio.

Articolo 10 – Attuazione degli interventi

I Bandi indicano i tempi massimi per la conclusione delle attività e per la rendicontazione delle spese. Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione dell'investimento, il beneficiario potrà inoltrare richiesta di proroga che sarà

soggetta alla valutazione e all'approvazione secondo i termini e i modi che verranno stabiliti nei Bandi.

Articolo 11 - Erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta del beneficiario con esclusivo riferimento alle per le quali è stata presentata documentazione di spesa nelle forme previste dai Bandi e nel rispetto delle regole sulla rendicontazione della spesa prevista dalla normativa di riferimento.

Nei bandi sono disciplinate le modalità operative dell'erogazione di un anticipo dell'aiuto concesso, dietro presentazione di polizza fidejussoria.

Articolo 12 - Monitoraggio e Controlli

La struttura competente, l'Amministrazione regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, potrà effettuare controlli documentali presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

Potrà, inoltre, visionare in ogni momento anche successivo alla fine del presente intervento la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nei Bandi.

Articolo 13 - Revoca

L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nei Bandi e nei provvedimenti di concessione dell'aiuto, determinerà la revoca totale o parziale da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso.

Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

Eventuali modifiche dei soggetti costituenti l'aggregazione rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, dovranno essere autorizzate dalla struttura competente.

Articolo 14 - Periodo di Validità

Le presenti Direttive di Attuazione resteranno in vigore fino al 31.12.2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Articolo 15 - Norma finale

I Bandi che verranno redatti sulla base delle presenti Direttive verranno pubblicati sul BURAS e sul sito internet della Regione Sardegna.